

## **CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I**

### **DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31/01/2020**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE E DEI DIRITTI DI RICERCA PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (L. 241/1990 E ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013).**

*L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati in seduta i membri componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Sono presenti i componenti il CdA sotto indicati:

Sig. Bruno Coccato – Presidente

Dott. Alex Frison – Consigliere

Rag. Pierluigi Maistrello – Consigliere

Dott. Luciano Rostellato – Consigliere

Rag. Manlio Zecchin – Consigliere

*Con l'intervento ed opera del Segretario Direttore Dott. ROCCON DANIELE viene constatato che, ai sensi dello Statuto, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.*

*Il Presidente COCCATO BRUNO apre la discussione sull'oggetto sopraindicato.*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTA la Legge 241/1990, capo V, recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e in particolare l'art. 25, il quale prevede che “*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura*”;

VISTO l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, recante disciplina dell'accesso civico “generalizzato”;

VISTO altresì il comma 4, del sopracitato art. 5 del D.Lgs. 33/2013, il quale stabilisce che “*Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali*”, non esplicitando, per questa tipologia di richieste di accesso (“generalizzato”), il pagamento dei diritti di ricerca;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione “*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”, Circolare FOIA n. 1/2019, con l'obiettivo di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni sugli aspetti organizzativi, procedurali e tecnologici connessi ad una efficiente gestione del FOIA; in particolare, il punto 4 “*Regime dei costi*”, chiarisce che “*Nel costo di riproduzione del quale l'amministrazione può chiedere il rimborso rientrano le seguenti voci: il costo per la fotoreproduzione su supporto cartaceo; il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom); il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo, in quanto attività assimilabile alla fotoreproduzione e comunque utile alla più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti (art. 42, d.lgs. n. 82 del 2005); il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione.*” Inoltre, chiarisce ulteriormente che “*In assenza di discipline speciali di settore che stabiliscano specifiche modalità di accesso, l'applicazione della disciplina generale in tema di accesso civico generalizzato non esclude che ai costi addebitabili al richiedente possano cumularsi – come avviene per l'accesso procedimentale alla documentazione urbanistica e/o edilizia – gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura. La Relazione tecnica di accompagnamento al d.lgs. n. 97 del 2016 (art. 6), infatti, fa salve le disposizioni in materia, precisando che ‘all'esercizio [del diritto di accesso civico generalizzato] da parte dei consociati le amministrazioni fanno fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie*

*disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, pur essendo l'accesso civico gratuito, lo stesso è comunque subordinato al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo, **ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura***";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 08/04/2008 con la quale veniva adottato il nuovo regolamento di attuazione della L. 241/1990 "Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi presso il CRAUP" che stabiliva i criteri per lo svolgimento del procedimento amministrativo e individuava le misure organizzative per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso il CRAUP;

VISTO il comma 8 dell'art. 13 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6/2008 citata, che stabiliva che l'Amministrazione fissa e aggiornare periodicamente i costi di riproduzione, comprensivi degli oneri di ricerca della documentazione, mediante provvedimento del Segretario Direttore;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 338 del 24/10/2012, con il quale si determinava il costo di riproduzione medio, comprensivo degli oneri di ricerca della documentazione, fissandolo a 0,10 € per facciata per i fogli A4 e 0,20 € a facciata per i fogli A3;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 del 19/09/2017 con la quale si approvava il nuovo Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso documentale e civico presso il CRAUP;

VISTO l'art. 20 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 37/2017 citata, il quale stabilisce che gli importi da richiedere per il rimborso dei costi di riproduzione sono fissati e dettagliati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione;

ATTESO, pertanto, che si ritiene necessario riesaminare il costo di riproduzione medio, stabilito con decreto dirigenziale n. 338/2012 sopra richiamato, al fine di differenziare gli importi dei rimborsi dei costi di riproduzione, di produzione digitale e di diritto di ricerca per gli accessi ai sensi della L. 241/1990, e per gli accessi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;

ATTESO, inoltre, che si ritiene necessario procedere con l'approvazione di quanto in oggetto mediante provvedimento consiliare, come previsto dalla deliberazione n. 37/2017;

CONSIDERATO che si rende opportuno scorporare dal costo di riproduzione medio i diritti di ricerca della documentazione, quando applicabile, allo scopo di considerare i casi in cui la documentazione sia già depositata presso archivi e quindi non sia immediatamente disponibile per la riproduzione fotostatica (es. copia delle cartelle cliniche già archiviate degli ospiti deceduti);

CONSIDERATO, altresì, che si rende opportuno differenziare il rimborso dei costi di riproduzione digitale dei documenti direttamente scansionabili dall'originale, da quelli non direttamente scansionabili, che necessitano, cioè, di un passaggio intermedio ulteriore, mediante fotocopiatura, parziale o totale (es. cartelle cliniche);

RITENUTO opportuno prevedere una soglia di esenzione per importi inferiori a 1,00 €, prevedendo peraltro che, dall'importo di 1,00 €, dovrà essere rischiesta l'intera somma; si ritiene, altresì, opportuno prevedere l'esenzione per documenti già disponibili in formato digitale, a meno che venga richiesto di stamparli;

VISTA l'allegata tabella "Importi per il rimborso dei costi di riproduzione e per il rimborso degli eventuali diritti di ricerca", la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene gli importi per il rimborso dei costi di riproduzione (fotocopie e stampe da file digitali), dei costi di scansione di documenti direttamente scansionabili, dei costi di scansione di documenti non direttamente scansionabili e dei diritti di ricerca, importi che si ritengono congrui; si precisa che la tabella contiene anche le indicazioni utili per l'utenza, con riferimento alle modalità specifiche di richiesta e di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di rideterminare i costi di riproduzione e i diritti di ricerca, nonché di approvarli secondo le modalità previste dalla deliberazione consiliare n. 37/2017;

VISTE le restanti disposizioni di legge in materia;

SU CONFORME PROPOSTA del Segretario Direttore, che attesta la regolarità di istruttoria e la compatibilità del provvedimento proposto con le norme di legge e regolamentari vigenti;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, gli importi dei rimborsi dei costi di riproduzione e di diritti di ricerca per gli accessi ai sensi della L. 241/1990 (accesso documentale) e per gli accessi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 (accesso civico "generalizzato"), nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza di rendere operative le nuove tariffe prima possibile;

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.

L'Istruttore \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

### **Il Segretario Direttore**

Dott. Daniele Roccon \_\_\_\_\_

### **Il Presidente**

Sig. Bruno Coccato \_\_\_\_\_

### **I Consiglieri**

Dott. Alex Frison \_\_\_\_\_

Rag. Pierluigi Maistrello \_\_\_\_\_

Dott. Luciano Rostellato \_\_\_\_\_

Rag. Manlio Zecchin \_\_\_\_\_

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge art. 32 L. 69/09, dal ..... al .....  
è DIVENUTA ESECUTIVA.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DIRETTORE \_\_\_\_\_